

DICHIARAZIONE DI VOTO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SUPERFICIE DI VENDITA ALL'INTERNO DELLA VARIANTE EX ZUCCHERIFICIO.

La scheda della variante prevede le seguenti superfici destinate ad attività commerciali:

mq 7.500 superficie massima di vendita costituita da esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita aventi ciascuna superficie di vendita non superiore a mq 2.500.

mq 15,235 superficie destinata ad attività commerciali all'ingrosso, depositi, magazzini, uffici, servizi.

DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Decreto Bersani)

art. 4 comma 1 lettera c

si intende

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27, Testo unico in materia di commercio

art. 10, comma 1, lettera e

si intende per

e) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizioni se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;

Schema di Regolamento Regionale "Disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del titolo II Capo I della L.R. 27/09 (Testo unico in materia di commercio)", trasmesso alla Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale al fine dell'acquisizione dei pareri della Commissione consiliare competente e del consiglio delle autonomie locali, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 10 aprile 2012.

art. 9 (superficie di vendita)

- 1. la superficie di vendita, come definita dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della L.R. 27/2009, si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando l'area coperta che costituisce la superficie lorda di pavimento interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, integrata dall'area espositiva aperta al pubblico.*
- 2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), della L.R. 27/2009, non costituisce superficie di vendita quella destinata a box informativi, servizi, aree espositive non aperte al pubblico e barriere casse. Non costituiscono, inoltre, superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio antistanti le vetrine stesse, nei casi in cui si trovano sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.*

Tutto ciò premesso appare chiaro che le superfici espositive aperte al pubblico costituiscono superficie di vendita e vanno calcolate all'interno dei 7.500 metri quadrati di SV

Solamente con un'altra eventuale ulteriore variante, che ci impegnamo fin d'ora a non fare, sarà possibile procedere ad un aumento della superficie di vendita, fatto salvo comunque che non sarà possibile fare varianti per localizzare grandi strutture di vendita (superiori a mq 2.500) in quanto non previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il Sindaco
Stefano Aguzzi